

**Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012**  
**- Thesing e Bloomberg Finance / BCE**  
**(Causa T-590/10)**

("Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti riguardanti il debito pubblico e il deficit pubblico di uno Stato membro - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla politica economica dell'Unione o di uno Stato membro - Diniego parziale di accesso")

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Gabi Thesing (Londra, Regno Unito); e Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Stephens, R. Lands, solicitors, e T. Pitt-Payne, QC)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente, A. Sáinz de Viqueña Barroso, M. López Torres e S. Lambrinoc, successivamente M. López Torres e S. Lambrinoc, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE, comunicata alla sig.ra Thesing con lettera del presidente della BCE del 21 ottobre 2010, recante rigetto di una domanda di accesso a due documenti riguardanti il deficit pubblico e il debito pubblico della Repubblica ellenica.

**Dispositivo**

**Il ricorso è respinto.**

La sig.ra Gabi Thesing e la Bloomberg Finance LP sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

**In nome dell'*interesse pubblico* è stato negato il diritto all'informazione ?**

Il 20 agosto 2010 Gabi Thesing, giornalista presso la Bloomberg Finance LP, chiedeva alla BCE l'accesso a due documenti intitolati «*L'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia*» e «*L'operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro*»; tale richiesta fu disattesa dalla BCE.

Pertanto, la giornalista e la sua testata giornalistica, certi delle proprie ragioni, contestavano tale decisione dinanzi al Tribunale; con esito negativo.

La Corte adduceva le seguenti motivazioni: in primo luogo, giustificava la negata divulgazione dei documenti in ragione dell'interesse pubblico.

Infatti, a norma dello Statuto della BCE, quando la divulgazione di un documento arreca pregiudizio all'interesse pubblico è legittimo il suo rifiuto.

In secondo luogo, ha esaminato se tale rifiuto fosse viziato da un errore di valutazione per quanto riguarda la politica economica dell'Unione e della Grecia.

Per comprendere le ragioni di tale diniego occorre esaminare quale fosse il contenuto dei documenti richiesti: il primo conteneva ipotesi e punti di vista dei membri della BCE relativi all'impatto su deficit e debito pubblico degli swap negoziati fuori borsa al marzo 2010; con riferimento al caso della Grecia.

Pertanto, essendo stata avanzata la richiesta nell'ottobre 2010, la BCE ha ritenuto non reali le informazioni contenute nel documento e per questo ne ha negato l'accesso.

La loro divulgazione in un ambiente molto vulnerabile, come quello finanziario, avrebbe pregiudicato il loro buon funzionamento; soprattutto in quel momento in cui vi era una forte fibrillazione a causa della situazione economica e finanziaria della Grecia.

In un tale contesto, è evidente che gli attori del mercato, utilizzatori abituali delle informazioni divulgate dalle banche centrali, con la diffusione dei richiesti documenti avrebbero influenzato negativamente i mercati.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto il comportamento della BCE corretto e che non vi fosse stato errore di valutazione considerando la diffusione dei documenti pregiudizievoli dell'interesse pubblico. Tale pericolo fu generato dal timore che i dati contenuti nei documenti, anche se considerati superati, sarebbero stati, comunque, valutati dai mercati finanziari come veritieri ed attuali.

Infatti, sebbene gli attori dei mercati siano professionisti abituati a lavorare con tale tipo di documenti, essi considerano le ipotesi e i punti di vista provenienti dalla BCE come importanti ed affidabili.

Di conseguenza, un'eventuale precisazione della BCE sul documento divulgato non avrebbe potuto impedire di indurre in errore il pubblico e gli attori dei mercati finanziari; ma tale divulgazione avrebbe potuto avere conseguenze negative sull'accesso, in particolare della Grecia, ai mercati finanziari, e avrebbe potuto incidere sulla conduzione effettiva della politica economica della Grecia e dell'Unione.

Il secondo documento conteneva la descrizione dell'operazione «Titlos» nonché l'analisi sulla struttura finanziaria di detta operazione e dell'esistenza eventuale di operazioni analoghe realizzate da altri Stati membri. In tale contesto, la BCE aveva esaminato il modo in cui la Grecia aveva usato swap negoziati fuori borsa e le conseguenze di siffatti swap per i rischi esistenti.

Vista la stretta connessione tra i due documenti, il Tribunale dichiarò che, per le medesime ragioni per cui si negava l'accesso al primo documento, la valutazione della BCE non è viziata da errore manifesto.